



ALLEGATO 1

**N.B. NON DEVE ESSERE INDICATO NELLO SCHEMA DI CONTRATTO ALCUN IMPORTO
ATTINENTE ALL'OFFERTA ECONOMICA NE' DEVONO ESSERE COMPLETATE LE PARTI
MANCANTI. IL PRESENTE SCHEMA DI CONTRATTO DEVE ESSERE SIGLATO SU OGNI PAGINA.**

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI
GESTIONE DEI LOCALI ADIBITI A KAYAK POINT, SITI IN VIA FAMETTA, 57 -
20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
CIG: 666535481E**

TRA

Il Consorzio Est Ticino Villoresi, con sede legale in Milano, Via Ariosto, 30, Codice Fiscale: 97057290153, nella persona del legale rappresentante *pro tempore* Alessandro Folli, che interviene in qualità di Presidente, in forza della delibera di Consiglio di Amministrazione n. 1 dell'8 gennaio 2013 e dello statuto consortile vigente, domiciliato per la carica presso la sede legale consortile

di seguito anche "il Consorzio" o "il Concedente"

E

_____, con sede legale in via/piazza_____, cap_____, città _____,
P.IVA _____, rappresentata dal _____, nato/a a_____,
il _____, domiciliato per la carica _____

di seguito anche "il Concessionario"

di seguito anche denominate, congiuntamente, "le Parti"

PREMESSO CHE

- Con deliberazione di comitato esecutivo n. __ del ____ è stata l'avvio di una procedura comparativa, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006, volta alla selezione di un operatore economico cui affidare in concessione il servizio di gestione dei



locali e dei beni in oggetto e sono stati approvati gli schemi dei documenti di gara e relativi allegati;

- Con determinazione dirigenziale n. ____ del _____ è stata indetta la gara per l'affidamento della concessione di gestione dei locali adibiti a kayak point, siti in via Fametta, 57 - 20024 Garbagnate Milanese (MI), con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Che in data _____, in seduta pubblica, si sono svolte le operazioni di gara, come risulta da relativo verbale, allegato alla determinazione citata;
- Che, all'esito delle operazioni di gara, la miglior offerta è risultata essere quella di _____, che ha ottenuto n. ____ punti;
- Che pertanto, con determinazione n. ____ del _____, il Responsabile del Procedimento ha disposto l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto in favore di _____;
- Che sono stati espletati con esito positivo i controlli finalizzati al controllo delle dichiarazioni rese in sede di gara dal Concessionario;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E CARATTERISTICHE DEI BENI

- 1.1 Il Consorzio affida al Concessionario, che accetta e si obbliga in tal senso, la gestione dei locali e dei beni, che andrà svolto nei modi e nei tempi indicati negli articoli seguenti e nel rispetto della normativa applicabile.
- 1.2 Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento in concessione di gestione dei locali adibiti a kayak point, siti in via Fametta, 57 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) di proprietà del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorresi. Fanno parte della concessione i seguenti locali, meglio rappresentati nell'elaborato ____ allegato al presente schema di contratto:
 - locale info-point kayak, comprensivo dei locali spogliatoi e servizi igienici annessi, da destinarsi alla ricezione e accoglienza del pubblico interessato



alle attività di kayak lungo il canale Villorresi, completo dell'arredamento già presente (armadi scrivania, panche ecc.), il tutto come meglio allegato nell'elaborato "Inventario". Il locale ha superficie pari a circa 32 mq e identificato catastalmente al fg. 34 mapp. 9 sub. 5 del comune di Garbagnate Milanese;

- locale deposito per il ricovero dei kayak e delle attrezzature connesse, completo delle attrezzature già presenti (caschetti, pagaie, giubbotti ecc.) e di 13 kayak, il tutto come meglio allegato nell'elaborato "Inventario". Il locale ha superficie pari a circa 34 mq e identificato catastalmente al fg. 34 mapp. 9 sub. 5 del comune di Garbagnate Milanese.

Unitamente ai locali di cui sopra, il Concedente affida in concessione di gestione d'uso i seguenti beni:

- Decauville, binari e carrellino per lo spostamento delle canoe e dei kayak, installato esternamente al perimetro dell'immobile;
- Pontile galleggiante, necessario per l'ingresso e l'uscita dei fruitori, ancorato in sponda destra del Canale Villorresi, indicativamente alla progressiva chilometrica +46.725.

Per l'utilizzo dei locali e dei beni oggetto di concessione, il Consorzio permetterà inoltre l'utilizzo in comunione dei seguenti locali e aree:

- l'atrio ingresso locali, il disimpegno di accesso all'appartamento e il locale impiantistico (centrale termica), il tutto come meglio identificato nella planimetria _____;
- le aree esterne a verde ricomprese nel perimetro dell'immobile, comprensive di piazzale e percorsi d'accesso il tutto come meglio identificato nella planimetria _____;

Sono esclusi dalla concessione il locale ufficio ETV, con relativi servizi igienici, posti al piano terra, i locali dell'appartamento, posti al 1° piano, e il magazzino degli operatori ETV presente nel cortile interno. E' inoltre escluso dalla concessione il locale tecnico esterno per la gestione delle paratoie delle vie d'acqua nord e la tura "Villorresi".

- 1.3 Interesse e obiettivo del Consorzio è la promozione sportiva, lo sviluppo turistico-culturale, la fruizione della multifunzionalità della rete e la navigazione.

ART. 2 - MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEI BENI



- 2.1 La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia.
- 2.2 I locali e i beni oggetto di concessione dovranno essere utilizzati esclusivamente per la promozione sportiva di base praticata, per lo svolgimento di manifestazioni sportive, turistiche, ludico ricreative, convegni e iniziative sociali.
- 2.3 E' quindi vietata, pena la risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa dei locali e dei beni, non preventivamente autorizzata dall'amministrazione consortile.
- 2.4 La gestione dei locali e dei beni dovrà in ogni caso garantire la funzionalità idraulica dei canali in termini di sicurezza e non aggravio degli oneri a carico del Consorzio. Il Concessionario, pertanto, deve garantire la priorità di intervento agli operatori consortili.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

- 3.1 Il Consorzio si farà carico della manutenzione straordinaria degli impianti e dell'immobile, purché i danni o le problematiche non siano causati dal concessionario e/o dai suoi fruitori. Il Concessionario provvederà, per l'intera durata della concessione, a eseguire a sua cura e spese la manutenzione ordinaria dei locali e dei beni oggetto di concessione.
- 3.2 Qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria dovrà essere preventivamente comunicato e accettato dal Consorzio in forma scritta. Il Concessionario rinuncia sin d'ora a chiedere il prolungamento della durata della concessione dovuto a interventi non previsti sui locali o sui beni. Nessuna pretesa indennitaria o risarcitoria potrà essere avanzata dal Concessionario in caso di mancata approvazione degli interventi di ordinaria manutenzione da parte del Concedente.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 4.1 Il Concessionario si obbliga ad avviare l'esecuzione delle Attività entro 10 giorni dalla semplice richiesta del Consorzio.
- 4.2 All'inizio dell'esecuzione delle Attività verrà redatto apposito verbale di consegna dei locali e dei beni, da cui risulti l'accettazione da parte del Concessionario degli stessi nello stato in cui si trovano.



- 4.3 Il Concessionario si impegna a utilizzare i locali e i beni con la massima diligenza ed esclusivamente per gli usi convenuti e ai quali gli stessi sono destinati, nonché a riconsegnarli al Consorzio nel medesimo stato in cui sono stati consegnati, salvo l'ordinaria usura.
- 4.4 Il Concessionario è esclusivo custode, per tutta la durata della concessione, dei locali e dei beni e trova pertanto applicazione l'art. 2051 c.c..
- 4.5 Eventuali migliorie che non consistano in interventi di manutenzione ordinaria saranno apportate ai Beni dal Concessionario rimarranno a favore del Consorzio, senza alcuna pretesa di rimborso delle spese sostenute e senza alcuna pretesa di riduzione del canone di concessione, salvo diverso accordo.
- 4.6 Il Concessionario si impegna a usufruire delle utenze con la massima parsimonia e a ridurre il più possibile i relativi costi in relazione alle funzioni e alle esigenze degli immobili.
- 4.7 Il Concessionario potrà utilizzare le aree a verde conformemente alle esigenze consortili e dovrà garantire la priorità da parte del personale consortile.
- 4.8 Saranno ad esclusivo carico del Concessionario tutti gli oneri relativi alle utenze e qualsiasi spesa di gestione, ivi inclusi i costi per la ordinaria manutenzione. A tal fine, per le utenze di energia elettrica, gas metano, telefonia, acqua potabile si procederà come segue:
- gas metano e acqua potabile: suddivisione costi in millesimi, fino ad installazione di appositi contabilizzatori;
 - telefonia: predisposizione e utenza a carico del Concessionario;
 - energia elettrica: a carico del concessionario il trasferimento dell'utenza sul contatore già installato e la stipula di un contratto con fornitore di energia elettrica.
- 4.9 La gestione dei Beni deve essere rivolta alla massima valorizzazione degli stessi, nonché alla promozione, dal punto di vista sportivo, ambientale, turistico, culturale e ricreativo, della qualità dei luoghi, anche al fine di ampliarne la fruibilità al pubblico e dovrà essere condotta nel rispetto del presente contratto e della normativa in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, incendi e di vigilanza igienico-sanitaria.
- 4.10 Saranno a carico del Concessionario gli eventuali interventi ritenuti necessari per la sicurezza del percorso navigabile (Parabiago-Garbagnate), purché non in



contrasto con la funzionalità idraulica del canale e non comportanti oneri manutentivi per il Consorzio.

4.11 Il Concessionario dovrà osservare le seguenti condizioni di gestione:

- Offerta tecnica proposta dal concessionario in sede di gara_____
- ai fruitori del kayak point dovrà essere garantita la necessaria informazione per la navigazione;
- dovrà essere garantito un servizio di prenotazione;
- il servizio di kayak point dovrà essere garantito in maniera non discriminatoria a tutti gli utenti, anche minorenni se accompagnati da un genitore;
- è fatto divieto di installare slot machines e ogni altro dispositivo per il gioco d'azzardo;

ART. 5 - SERVIZI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

5.1 Il Concessionario dovrà mettere a disposizione gratuita, a favore del Consorzio, tutti i beni e i locali o parte di essi per almeno una giornata all'anno, per lo svolgimento di manifestazioni proprie e/o patrocinate dal Consorzio stesso con costi di utenze, custodia, pulizia a carico del concessionario stesso. Le date dovranno essere comunicate dal Consorzio ETV al concessionario con congruo anticipo.

ART. 6 - ATTIVITÀ PROMOZIONALE, COMMERCIALE, SPONSORIZZAZIONI

- 6.1 Nei locali oggetto di concessione è permessa, previo consenso del Consorzio ETV, l'esposizione di materiale pubblicitario e promozionale.
- 6.2 I proventi dell'esposizione di materiale pubblicitario all'interno dei locali oltrechè i relativi ed eventuali contratti di sponsorizzazione, saranno interamente a favore del concessionario. Il concessionario è comunque tenuto al versamento dell'imposta di pubblicità nel rispetto dei limiti disciplinati dalla legge e dei regolamenti comunali.
- 6.3 Il concessionario, per quanto ricompreso ai punti 6.1 e 6.2, dovrà dare tempestiva comunicazione al Concedente, il quale potrà verificarne le condizioni di liceità e la conformità al codice etico del Consorzio.
- 6.4 Il concessionario potrà svolgere all'interno dei beni attività commerciali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

ART. 7 - DURATA DELLA CONCESSIONE



- 7.1 La concessione avrà durata pari a tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, fermo restando quanto disposto al seguente comma.
- 7.2 Il Consorzio si riserva il diritto di prorogare la durata della concessione per un periodo ulteriore di 3 (tre) anni nel caso in cui, alla scadenza del primo triennio, venga valutata positivamente la gestione dei locali e dei beni da parte del Concessionario in termini di valorizzazione degli stessi, qualità e regolarità della gestione, ammortamento delle spese di utenza e manutenzione ordinaria e in ogni caso ove il Consorzio lo ritenga necessario per il miglior perseguimento delle finalità della concessione. Nel caso di proroga per l'ulteriore triennio, il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere un adeguamento del canone in relazione all'andamento dell'attività.

ART. 8 - CANONE DI CONCESSIONE

- 8.1 Il concessionario corrisponderà al Consorzio un canone di concessione di importo pari ad €. _____ , che dovrà essere versato alle seguenti coordinate _____ in _____ rate semestrali anticipate.
- 8.2 Non è ammessa alcuna revisione del canone suindicato, salvo quanto previsto all'art. 7.2, e il mancato pagamento anche di una sola rata dello stesso darà luogo alla risoluzione del contratto.
- 8.3 A fronte dei pagamenti ricevuti, il Consorzio emetterà quietanza di pagamento.

ART. 9 - RESPONSABILITA'

- 9.1 Sarà a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione dei locali e dei beni nonché dello svolgimento delle attività ivi praticate.
- 9.2 Il Consorzio dovrà essere manlevato e tenuto indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

ART. 10 - POLIZZE ASSICURATIVE



- 10.1 Il Concessionario si impegna a stipulare e consegnare al Consorzio entro il _____ e comunque entro la data di avvio delle Attività, su richiesta del Consorzio idonea polizza assicurativa RCT operante per tutta la durata della concessione, con un massimale di importo non inferiore a € 1.500.000,00 (euro un milione e cinquecentomila/00), volta a tenere indenne il Consorzio dalla responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle Attività oggetto della concessione.
- 10.2 Il Concessionario si impegna a stipulare e consegnare al Consorzio entro il _____ e comunque entro la data di avvio delle Attività, su richiesta del Consorzio, una polizza assicurativa RC con massimale di importo non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila) che dovrà coprire in particolare il rischio locativo, l'incendio, il fenomeno elettrico e comunque i tutti i danni subiti dal Consorzio a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dei locali o dei beni, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle Attività oggetto del presente contratto.
- 10.3 Il Concessionario trasmetterà al Consorzio, entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, una garanzia a prima richiesta di importo pari alla somma dei canoni da corrispondere per l'intera durata della concessione, che coprirà anche gli eventuali danni derivanti da cattiva gestione dei locali e dei beni. Tale causale dovrà essere esplicitamente indicata nella polizza rilasciata.

ART. 11 - RESTITUZIONE DEI BENI

- 11.1 Entro 30 giorni successivi alla scadenza della concessione, ovvero entro 30 giorni successivi alla notificazione della revoca o delle decadenze disposte per qualsiasi titolo di cui agli artt. 15 e 16, il concessionario è obbligato a riconsegnare al Consorzio, i locali e i beni, comprese le migliorie.
- 11.2 All'atto della riconsegna dei locali e dei beni verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di riconsegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dei locali e dei beni oggetto di concessione. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.
- 11.3 Al fine di assicurare la continuità della gestione dell'impianto, il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere al concessionario, mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 3 mesi, la prosecuzione della gestione dei beni per i sei



mesi successivi alla scadenza naturale della concessione, al fine di procedere all'espletamento delle nuove procedure di gara.

ART. 12 - VIGILANZA E CONTROLLI

- 12.1 Il Concessionario è tenuto a informare il Consorzio con *report* semestrali riguardanti l'esecuzione delle Attività.
- La mancata presentazione dei *report* nei termini prestabiliti o la valutazione negativa degli stessi da parte del Consorzio costituiscono "cattiva gestione" ai sensi del successivo articolo 15.
- 12.2 Il Consorzio, durante tutto il periodo di durata della concessione e fermo restando quanto previsto dall'art. 15 che segue, potrà verificare che le attività siano svolte dal Concessionario in maniera coerente con i criteri e le modalità concordate nel presente contratto. A tal fine, il Concessionario si impegna a consentire periodiche verifiche dei registri e dei documenti relativi alla gestione e/o ispezioni in loco da parte di personale e/o di incaricati del Consorzio.
- 12.3 Alla scadenza del terzo anno di durata della concessione, il Consorzio redigerà una relazione di verifica complessiva sull'andamento della gestione dei locali e dei beni, alla luce delle verifiche svolte e dei *report*, questionari e documenti analizzati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la "cattiva gestione" dei locali e dei beni da parte del Concessionario, il Consorzio potrà risolvere il presente contratto, ai sensi del seguente art. 15.

ART. 13 - PENALI

- 13.1 In caso di ingiustificata sospensione delle Attività dovuta a causa imputabile al Concessionario e prolungata per 3 mesi consecutivi, verrà applicata una penale giornaliera pari a euro 25,00 (venticinque) per ogni ulteriore giorno di sospensione. In caso di sospensione prolungata per oltre 6 mesi, il contratto potrà essere risolto ai sensi del seguente art. 15, salvo il risarcimento dei danni patiti dal Consorzio e salva ogni ulteriore azione a tutela di quest'ultimo.

ART. 14 - CESSIONE

- 14.1 E' fatto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente, il presente contratto, fatto salvo il consenso del Consorzio, che dovrà in ogni caso essere



espresso per iscritto e fermo restando quanto previsto dall' art. 116 D.Lgs. n. 163/2006.

- 14.2 Il Consorzio si riserva la facoltà di cedere il presente contratto ad altri soggetti in qualsiasi momento, previa comunicazione al Concessionario, da inviarsi con lettera raccomandata a/r.

ART. 15 - RISOLUZIONE

- 15.1 Il Consorzio avrà diritto di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) in caso di "cattiva gestione", intesa come l'inadempimento del Concessionario alle prescrizioni dettate dal presente contratto in merito alla gestione dei locali, dei beni e allo svolgimento delle Attività e/o generante accertati disservizi all'utenza;
- b) qualora il Concessionario sia assoggettato a fallimento o ad altra procedura concorsuale;
- c) in caso di mancato pagamento anche di una sola rata di canone;
- d) qualora il Concessionario sospenda l'espletamento delle Attività per oltre 6 mesi;
- e) in caso di violazione, nell'esecuzione del presente contratto, delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori;
- f) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti passata in giudicato per frodi nei confronti del Consorzio, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle Attività, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- g) in ogni caso, qualora il Concessionario perda i requisiti richiesti dagli atti di gara.



- 15.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il contratto s'intenderà risolto di diritto non appena il Consorzio avrà dichiarato al Concessionario, mediante raccomandata a/r, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.
- 15.3 Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, qualora il Concessionario non adempia alle obbligazioni previste a suo carico dal presente contratto, il Consorzio, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, potrà diffidarlo ad adempiere, assegnandogli, a tal fine, un termine minimo di 15 (quindici) giorni o altro termine ritenuto idoneo, dando espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà risolto.
- 15.4 In ogni caso di risoluzione stragiudiziale del contratto, il Concessionario sarà tenuto a risarcire al Consorzio tutti i danni che siano conseguenza del proprio inadempimento e a rifondere al medesimo tutte le spese sostenute.
- 15.5 Rimane comunque salva la facoltà per il Consorzio di chiedere la risoluzione giudiziale del contratto per qualsiasi grave inadempimento o non corretto adempimento da parte del Concessionario.

ART. 16 - RECESSO

- 16.1 Il Consorzio ha il diritto di recedere in qualunque tempo e a suo insindacabile giudizio dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
- 16.2 Il recesso dovrà essere comunicato dal Consorzio con lettera raccomandata a/r ed avrà effetto immediato al momento del ricevimento della stessa da parte del Concessionario.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

- 17.1 Le Parti concordano che per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ART. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

- 18.1 Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..



ART. 19 - ALLEGATI

19.1 Sono allegati al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- a) Allegato A - Offerta tecnica
- b) Allegato B – Offerta economica.

ART. 20 - SPESE DI CONTRATTO

20.1 Tutte le spese del presente contratto sono a carico del Concessionario.

ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO

21.1 Ai fini del presente contratto e di qualsiasi controversia da esso nascente o ad esso collegata, le Parti dichiarano di eleggere domicilio presso le rispettive sedi/indirizzi indicate nell'epigrafe del presente accordo.

ART. 22 - REFERENTI

22.1 Il concessionario dovrà indicare, almeno 10 gg dalla stipula del presente contratto, il nominativo e i numeri telefonici di uno o più referenti che dovranno essere sempre reperibili da parte del Consorzio ETV.

22.2 I referenti dovranno essere autorizzati ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Consorzio e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

23.1 La Parti si obbligano al rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003.

23.2 Il dott. Massimo Lazzarini, in qualità di responsabile del procedimento, è designato altresì, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, responsabile del trattamento dei dati personali, che potranno essere raccolti dalla stessa per l'espletamento delle attività e trattati esclusivamente per le finalità connesse alle predette attività.

ART. 24 - INFORMAZIONE ANTIMAFIA – CONDIZIONE RISOLUTIVA

24.1 Resta inteso tra le Parti che l'efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata alla consegna, da parte del Concessionario al Consorzio,



dell'informativa antimafia rilasciata dalla Prefettura entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Milano, li _____

Per il Consorzio di Bonifica

Per il Concessionario

Est Ticino Villoresi

Il Presidente

Il Legale Rappresentante

(Alessandro Folli)

(_____)

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Concessionario dichiara di approvare espressamente e specificatamente le clausole di cui agli articoli 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 20.

Il Concessionario

Il Legale Rappresentante

(_____)
